

**Art. 14**  
**Rinuncia al servizio**

Nel caso in cui l'utente intenda rinunciare al servizio in corso d'anno dovrà presentare rinuncia scritta entro la fine del mese precedente. Gli uffici provvederanno alla chiusura dell'ammissione previo accertamento degli importi dovuti per l'utilizzazione del servizio sino alla data della cessazione.

La mancata presentazione della rinuncia scritta comporterà il pagamento dell'abbonamento mensile anche se non è mai stato utilizzato il servizio.

**Art. 15**  
**Obblighi dei genitori e degli esercenti la patria potestà**

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione il richiedente si obbliga, se ammesso al servizio:

- 1) a garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne autorizzato, alla fermata, nell'orario di servizio comunicato. Il ripetersi della mancata osservanza di tale obbligo senza giustificati motivi può comportare la sospensione del servizio.
- 2) a rispettare gli orari preventivamente comunicati dal gestore in quanto lo scuolabus non può fare soste di attesa;
- 3) ad effettuare i pagamenti delle quote dovute con le modalità ed entro i termini indicati nel presente Regolamento;
- 4) quando, all'orario fissato per il passaggio di andata, l'alunno insieme al genitore o suo delegato, non siano presenti ai punti di raccolta o alle fermate, si intende che per quel giorno l'alunno non intende fruire del trasporto e non sussiste alcun obbligo di attenderlo oltre l'orario stabilito;
- 5) nel caso in cui, al ritorno, in mancanza di un adulto autorizzato in attesa alla fermata, ovvero in caso di oggettiva pericolosità, nessuno si presenti per la riconsegna dell'alunno, l'addetto alla vigilanza, ovvero in alternativa l'autista, si attiveranno per accompagnarlo presso gli Uffici della Polizia Municipale o presso altra Autorità di Pubblica Sicurezza dove i genitori dovranno andare a riprenderlo;
- 6) qualora la situazione di cui al punto precedente si verifichi per più di 2 volte nell'arco dell'anno, l'alunno verrà escluso dal servizio per l'anno scolastico in corso.

**Art. 16**  
**Norme comportamentali del personale addetto al servizio**

Gli autisti impiegati nel servizio ed il personale preposto all'accompagnamento ed alla sorveglianza degli alunni trasportati sono tenuti ad un comportamento rispettoso, corretto e comprensivo nei confronti degli alunni, pur mantenendo sempre la dovuta disciplina. Il personale è tenuto inoltre ad avere la massima cura dell'automezzo e delle attrezzature affidategli.

La responsabilità del conducente degli automezzi è limitata esclusivamente alla fase del trasporto degli alunni.

In nessun caso la responsabilità si protrae alla fase di attraversamento della strada o di ritorno a casa dopo che l'alunno è sceso alla fermata di competenza.

Spetta alla famiglia provvedere alla sicurezza del ragazzo nel tragitto tra la fermata e la propria abitazione.

#### **Art. 17**

#### **Norme comportamentali degli alunni**

Al fine di garantire maggior ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico, gli alunni iscritti al servizio, sono tenuti a rispettare le seguenti regole:

1) tenere un comportamento educato e corretto all'interno del mezzo, senza arrecare disturbo ai compagni, all'autista, al personale addetto alla sorveglianza o mettere in atto situazioni di potenziale pericolo per gli altri passeggeri, mostrando altresì rispetto per le raccomandazioni impartite dal personale operante sul mezzo;

2) dopo essere salito sullo scuolabus l'alunno deve immediatamente sedersi e rimanere seduto per tutto il tragitto, con lo zaino posizionato nelle immediate vicinanze;

3) è fatto divieto agli alunni di viaggiare in piedi o spostarsi dal proprio posto durante il tragitto.

4) è assolutamente vietato sporgersi e gettare qualsiasi oggetto dal finestrino.

5) è fatto divieto portare sullo scuolabus oggetti pericolosi che possono arrecare danni a sé stessi, ad altri o ai mezzi di trasporto.

#### **Art. 18**

#### **Comportamento del personale di accompagnamento**

Gli accompagnatori svolgono compiti di sorveglianza durante i percorsi e sorvegliano la salita e la discesa degli alunni dagli automezzi. La loro responsabilità è limitata alla vigilanza all'interno dell'automezzo affinché i passeggeri rispettino le regole di comportamento e di sicurezza necessarie al corretto svolgimento del servizio.

Gli accompagnatori provvedono, di norma, alla verifica del diritto al servizio.

#### **Art. 19**

#### **Uscite didattiche e culturali**

Oltre al normale trasporto scolastico, l'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, valuterà la possibilità di assicurare ad ogni scuola uscite didattico-culturali, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e personale, da effettuarsi sia all'interno del territorio comunale che al di fuori.

I Dirigenti scolastici dovranno far pervenire, entro il 15 del mese precedente agli eventi, l'elenco dettagliato delle uscite in programma, nonché tutte le informazioni relative al numero degli alunni da trasportare, alle destinazioni e agli orari.

Il Comune di Bisignano, esaminate le richieste, provvederà a programmare il servizio coordinando le risorse disponibili.

Il Comune di Bisignano si riserva, in ogni caso, la facoltà di concedere l'autorizzazione anche in base alla effettiva disponibilità di mezzi e personale.

## **Art. 20 Sicurezza**

Per garantire la sicurezza del trasporto i punti di raccolta o di fermata per la salita e la discesa degli alunni dovranno essere programmati, avvalendosi del Comando di Polizia Municipale, in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento delle strade, e dovranno essere individuati, quando possibile, in prossimità delle strisce pedonali.

Qualora dovessero rendersi necessari cambiamenti nello svolgimento del servizio, il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Bisignano comunicherà preventivamente agli utenti interessati eventuali variazioni di percorsi, orari o luoghi di salita e discesa.

La Ditta trasportatrice è responsabile degli alunni trasportati:

- all'andata: dal momento della salita sul mezzo, fino al momento della discesa presso la scuola;
- al ritorno: dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo al punto di raccolta.

L'attraversamento della strada non potrà costituire onere a carico di chi effettua il trasporto.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso tra l'abitazione ed i punti di salita e discesa dall'automezzo.

Per garantire un buon servizio, nonché per tutelare la sicurezza dei minori trasportati, gli addetti al trasporto ed i genitori devono osservare le presenti prescrizioni:

- la consegna dell'alunno alla fermata deve essere effettuata dal genitore o ad altro adulto delegato di cui il genitore stesso deve indicare le generalità sulla domanda di ammissione al servizio;
- il genitore deve dare eventualmente atto che, in caso di assenza della persona adulta preposta alla consegna, il figlio è in grado autonomamente di fare rientro a casa dispensando l'Amministrazione comunale e la Ditta trasportatrice da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare dopo la discesa dall'automezzo. Tale possibilità è esclusa per tutti i bambini che frequentano le scuole materne ed elementari.

In mancanza di un adulto autorizzato in attesa alla fermata, ovvero in caso di oggettiva pericolosità, l'Accompagnatore si attiverà per la riconsegna del bambino ovvero, in alternativa, l'Autista è tenuto ad accompagnare il bambino presso gli Uffici della Polizia Municipale o presso altra Autorità di Pubblica Sicurezza che si occuperanno di rintracciare i genitori.

In caso di reiterate situazioni di mancata cura della sicurezza da parte dei genitori o altri adulti all'uopo autorizzati, il servizio potrà essere temporaneamente o definitivamente sospeso nei confronti degli stessi utenti.

#### **Art. 21 Sanzioni**

Il personale incaricato dell'assistenza sugli scuolabus provvederà a segnalare eventuali comportamenti scorretti tenuti dagli alunni trasportati, in tale caso verranno applicate le seguenti sanzioni:

- comunicazione scritta alla famiglia alla prima segnalazione;
- sospensione del servizio per giorni 2 alla seconda segnalazione;
- sospensione del servizio per giorni 5 alla terza segnalazione;
- sospensione del servizio per giorni 10 alla quarta segnalazione;
- annullamento dell'autorizzazione del servizio alla quinta segnalazione.

In ogni caso le famiglie saranno contattate preventivamente per giungere, ove possibile, al superamento del disagio.

Le sanzioni descritte saranno comunicate per conoscenza anche al Dirigente Scolastico competente.

I genitori degli alunni sono responsabili di ogni danno arrecato dai figli a terzi, a se stessi e/o ai mezzi e all'eventuale risarcimento dello stesso.

#### **Art. 22 Modulistica**

Sarà cura del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Bisignano predisporre e distribuire la seguente modulistica:

- 1) Richiesta di ammissione;
- 2) Richiesta di rinuncia/sospensione al servizio;
- 3) Richiesta autorizzazione uscite didattiche/culturali.

#### **Art. 23 Valutazione del servizio**

L'Ente si riserva di somministrare, alle famiglie che usufruiscono del servizio, dei questionari per la valutazione del servizio stesso.

#### **Art. 24 Disposizioni finali**

Le norme previste dal presente regolamento, entrano in vigore subito dopo l'approvazione dello stesso.